

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

18 GIOVEDÌ**MODELLO 770/2014 SEMPLIFICATO E ORDINARIO**

Tardiva presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Coloro che nel corso del 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, dovevano presentare entro il 19-9-2014 la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2014:

- il mod. 770/2014 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il mod. 770/2014 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè entro oggi; per la tardiva presentazione è dovuta la sanzione ridotta di 25 euro, pari a un decimo della normale sanzione di 258 euro.

Entrambi i modelli vanno presentati in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2014, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico.

Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

25 GIOVEDÌ**ENPAIA****Denuncia e versamento contributi.**

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite boni-

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno in corso di approvazione. ●

fico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.**

Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Unione Europea), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente. È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati alle pag. 65 e 80, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

27 SABATO**IVA**

Acconto per l'anno 2014. Scade il termine per l'eventuale versamento dell'acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiore l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2014 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2014 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2014;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell'ultimo periodo del 2014 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2014 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
- registrazione nell'anno 2014 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr n. 633/72.

Si ricorda che entro oggi è possibile regolarizzare l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base al modello Iva 2014 (anno d'imposta 2013) quando l'imposta non versata è superiore a 50.000 euro per evitare la sanzione penale che comporta la reclusione da sei mesi a due anni.

Data la complessità del calcolo dell'acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

29 LUNEDÌ**DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLI UNICO 2014, IRAP 2014 E IVA 2014**

Tardiva presentazione telematica. Scade il termine per presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2014) le dichiara-

zioni relative all'anno d'imposta 2013 modello Unico 2014, modello Irap 2014 (dal 2009 non più compreso in Unico) e modello Iva 2014 (in forma autonoma o compreso nel modello Unico 2014). La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate.

L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che anche quest'anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).

Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, oltre ai soggetti che l'hanno già presentata entro il mese di febbraio 2014 per evitare di dover presentare anche la comunicazione annuale dati Iva come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 1/E del 25-1-2011.

La tardiva presentazione dei modelli Unico 2014, Irap 2014 e Iva 2014 comporta l'applicazione della sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo arrotondato per troncamento dei decimali della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione contenuta nell'Unico 2014 (redditi, Iva, ecc.) e per i modelli Irap 2014 e Iva 2014.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e all'articolo pubblicato su *L'Informatore*

re Agrario n. 19/2014 a pag. 28 nel quale viene spiegato come consultare online la Guida a Unico 2014.

30 MARTEDÌ REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° dicembre; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° dicembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2014 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2015.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it. Tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3 febbraio 2014 si deve utilizzare il nuovo modello RLI approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota

dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21-2-2014);
- dall'1-1-2014 i canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche se inferiori a 1.000 euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013).

Tuttavia, il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 10492 del 5-2-2014, ha fornito un'interpretazione che consente il pagamento in contanti sotto ai 1.000 euro purché l'operazione sia comunque documentata.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il nuovo modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del nuovo modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la recente guida «Fisco e casa: le locazioni», consultabile sul sito internet dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2013 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di

immobili con decorrenza dall'1-12-2013; ● i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-12-2013 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito internet dell'Agenzia delle entrate.

31 MERCOLEDÌ QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi. Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

CARBURANTI AGEVOLATI

Ultimo prelievo. Entro oggi è possibile prelevare i carburanti agevolati per le macchine agricole assegnati per il 2014 dal locale Ufficio Uma (Utenti macchine agricole) sulla base della richiesta inoltrata, di norma, tramite i Caa (Centri di assistenza agricola).

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

APICOLTURA

Denuncia variazione apiari e alveari.

Chiunque detiene apiari e alveari è tenuto entro oggi a denunciare, anche tramite le associazioni degli apicoltori, le variazioni verificatesi nell'anno in corso nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura pari almeno al 10% in più o in meno rispetto a quanto già denunciato. La denuncia va presentata al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente; chi inizia l'attività di apicoltore è tenuto a darne comunicazione sempre al servizio veterinario dell'Asl competente.

La mancata presentazione della denuncia o della comunicazione comporta l'impossibilità di beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Si veda sull'argomento la legge n. 313 del 24-12-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31-12-2004) che ha disciplinato l'esercizio dell'attività di apicoltura.

CAVALLI DA CORSA

Termine per l'iscrizione nell'elenco dell'Unire.

I proprietari o gestori di almeno 5 cavalli da corsa regolarmente impiegati durante l'anno in gare ippiche organizzate dall'Unire (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) devono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto dall'Unione al fine di poter applicare sui premi incassati l'iva del 10% a partire dall'1-1-2015. Tale facoltà è stata introdotta con l'art. 44 della legge n. 342 del 21-11-2000 collegata alla Finanziaria 2000 (Supplemento ordinario n. 194/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25-11-2000); si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 207/E del 16-11-2000 al punto 2.1.4. *A cura di*

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrarario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.